

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

UP Rep. 357

Provincia di Mantova

MUNICIPIO DI CASTEL D'ARIO

Si certifica che copia del presente **REGOLAMENTO**
è stato affisso all'Aibo Pretorio di questo Comune
dal **08 MAG 2008** al **23 MAG 2008**
per la durata di giorni **15**



IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
(Carla Marchionni)

Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali

Legge 24 novembre 1981, n. 689

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

(Consiglio di Stato, Sez. 1, Parere 17 ottobre 2001, n. 885)

Legge 16 gennaio 2003, n. 3

D.l. 31 marzo 2003 n. 50

ALLEGATO ALLA DELIBERA / DETERMINA

N° **Dec 23** DEL **21/04/2008**

IL SINDACO

Maria Regina Brun



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Meli Dott.ssa Bianca)

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La materia delle sanzioni delle violazioni ai regolamenti comunali è disciplinata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia e nei limiti fissati dalla legge, determina per ciascuna fattispecie di violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali, le relative sanzioni.

Art. 2 - Limiti edittali delle sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali, ove gli stessi non provvedano specificatamente, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

2. Le violazioni alle ordinanze comunali sono punite, ove non provvedano il codice penale o specifiche disposizioni di legge, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

3. Le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali comportano, per i responsabili, l'obbligo della cessazione immediata dell'abuso.

4. L'inottemperanza all'obbligo di cui al comma 3 del presente articolo, è punita, fatta salva la sanzione prevista per la violazione commessa, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 3 - Organo competente ad applicare la sanzione

1. Le sanzioni sono applicate dal Responsabile dell'area amministrativa, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 4 - Criteri per l'applicazione della sanzione

1. Nella determinazione delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, si applicano i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per i casi in cui il trasgressore non si avvalga del pagamento in misura ridotta, la somma da determinarsi con ordinanza ingiunzione non può essere inferiore a quella prescritta per il pagamento in misura ridotta (euro 50,00).

Art. 5 - Pagamenti in misura ridotta

Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali si applica l'istituto del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.